

- (6) Il tasso di copertura effettivo deve costituire il riferimento per il calcolo, da parte della Commissione, dei contributi provenienti dal bilancio che confluiscono nella copertura a norma dell'articolo 211, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, per ogni ricostituzione del fondo comune di copertura a norma dell'articolo 213, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario o per la restituzione al bilancio di ogni eccedenza degli accantonamenti a norma dell'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, separatamente per ciascuno strumento di finanziamento. Il tasso di copertura effettivo dovrebbe pertanto essere calcolato dal gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura («il gestore finanziario») conformemente alla procedura annuale di bilancio.
- (7) A norma dell'articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il tasso di copertura effettivo deve fornire un livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell'Unione equivalente a quello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente. Qualora le informazioni necessarie per determinare il tasso di copertura effettivo in modo prudente non siano pienamente disponibili, al gestore finanziario dovrebbe essere consentito fissare il tasso di copertura effettivo al 100 % quale misura di salvaguardia per garantire il rispetto di tale articolo.
- (8) Conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, lettera g), del regolamento finanziario, l'articolo 213 di tale regolamento, riguardante il tasso di copertura effettivo, deve applicarsi solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. La Commissione fornisce al gestore finanziario le seguenti informazioni:
  - a) le previsioni dei flussi in entrata e in uscita per i pertinenti comparti del fondo comune di copertura per il periodo pertinente;
  - b) altre informazioni pertinenti necessarie per determinare l'adeguatezza della copertura, sulla base della metodologia di calcolo del tasso di copertura effettivo.

2. Il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo applicabile per il periodo annuale pertinente conformemente alla procedura di bilancio, utilizzando le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.

Tuttavia, in deroga al primo comma per quanto riguarda la conformità alla procedura di bilancio, il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo applicabile per il primo periodo annuale utilizzando appena possibile le informazioni disponibili e pertinenti.

3. Il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo utilizzando la metodologia di cui all'allegato. Il gestore finanziario correda il calcolo del tasso di copertura effettivo di una valutazione delle condizioni di mercato e di ogni altra ipotesi pertinente utilizzata nel calcolo, secondo quanto stabilito nella metodologia.

#### Articolo 2

1. Il gestore finanziario può fissare il tasso di copertura effettivo al 100 % al fine di soddisfare il requisito di cui all'articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, ossia garantire che il livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell'Unione sia equivalente al livello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente.

2. Il paragrafo 1 si applica solo nei casi in cui non siano pienamente disponibili le informazioni su uno strumento di finanziamento importante all'interno del fondo comune di copertura, che siano essenziali per calcolare il tasso di copertura effettivo in modo prudente.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

